



Procedura selettiva bandita con D.R. n. 329 del 07 maggio 2019 per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^a fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento - settore concorsuale 09/C2 "Fisica tecnica e ingegneria nucleare", settore scientifico disciplinare ING-IND/10 "Fisica tecnica industriale".

Esecuzione della Sentenza del TAR Puglia-sez. di Lecce n. 1214/2020.

Verbale n. 1

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2021 alle ore 09:00, previo nulla osta del Rettore dell'Università del Salento, la Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 89 in data 16/02/2021, si riunisce in modalità telematica.

La Commissione è così composta:

prof. Vincenzo Corrado, Ordinario nel settore concorsuale 09/C2 - SSD ING-IND/11 presso il Politecnico di Torino;

prof. Giorgio Pagliarini, Ordinario nel settore concorsuale 09/C2 - SSD ING-IND/10 presso l'Università degli Studi di Parma;

prof. Luca Antonio Tagliafico, Ordinario nel settore concorsuale 09/C2 - SSD ING-IND/10 presso l'Università degli Studi di Genova.

Tutti i componenti sono presenti e, pertanto, la seduta è valida.

Preliminarmente i Commissari verificano e dichiarano di non aver alcun rapporto di parentela o di affinità, sino al 4° grado, fra loro e che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.

I Commissari prendono, quindi, atto che la Commissione, come da D.R. di nomina, *in esecuzione della Sentenza del TAR Puglia-sez. di Lecce n. 1214/2020, dovrà procedere, previa determinazione dei criteri, alla rivalutazione dei candidati **Colangelo Gianpiero** e **Congedo Paolo Maria**, limitatamente alle seguenti voci: - Criterio C.1. nei due indicatori C.1.1 e C.1.2.; - Criteri C.10. e C.11; - Conoscenza della lingua inglese, così come specificate nell'allegato n. 4 del bando della presente procedura selettiva, e dichiarano e sottoscrivono di non aver alcun rapporto di parentela o affinità, sino al 4° grado con alcuno dei candidati, che non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c. e di aver letto gli artt. 11, 12 e 16 del Codice Etico di cui al DR n. 1323 del 19/11/2012 e successive mm.ii.,*

come da dichiarazioni allegate (*Allegatiti 1, 2, 3*) comprensive di quelle rilasciate ai sensi della Delibera ANAC n. 209 dell'1.03.2017.

Si procede quindi all'unanimità alla nomina del Presidente nella persona del componente più anziano nel ruolo di appartenenza, prof. Giorgio Pagliarini, e del Segretario nella persona del componente meno anziano nel ruolo di appartenenza, prof. Vincenzo Corrado. Il Segretario provvede alla stesura del processo verbale.

La Commissione prende atto del bando di cui al DR. n. 329 del 07/05/2019 e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della procedura selettiva:

- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, n. 344 recante "*Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato*";
- "*Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia*" dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 557 del 18/07/2019.

La Commissione prende atto che i propri lavori dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data del decreto di nomina, fatta salva eventuale proroga di 30 giorni a seguito di apposita istanza da parte della Commissione, per comprovati motivi.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del bando di concorso, e dell'art. 2 del decreto di nomina, determina i criteri per la valutazione comparativa dell'attività di ricerca scientifica dai candidati alla selezione, limitatamente ai criteri C.1., nei due indicatori C.1.1. e C.1.2., C.10. e C.11., nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4 agosto 2011, n. 344, nonché della conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della valutazione comparativa dell'attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà presente:

- l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi;
- la consistenza della produzione scientifica nel decennio precedente il bando, in relazione all'impatto sulla comunità scientifica internazionale, con particolare riguardo all'intensità e alla continuità della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dell'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali; trattandosi di settore in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione si avvarrà dell'indice *h* di Hirsch, depurato delle autocitazioni del candidato.

La valutazione comparativa sarà effettuata con motivato giudizio analitico in relazione al settore concorsuale 09/C2 secondo i criteri su esposti e mediante l'assegnazione di un punteggio numerico per ciascuno degli indicatori di seguito riportati, nella misura massima riportata nella scheda concorsuale di cui all'allegato n. 4 del bando di concorso.

C1	Intensità e continuità della produzione scientifica nei dieci anni precedenti il bando	max punti 20
	<p>C1.1. Intensità della produzione scientifica nei dieci anni precedenti il bando: max punti 10.</p> <p>La Commissione si avvarrà dell'indice h di Hirsch riferito alle pubblicazioni prodotte nel decennio precedente l'anno di pubblicazione del bando, decennio 2009-2018, depurato delle autocitazioni del candidato: al candidato con il valore più alto di indice h verranno attribuiti 10 punti, all'altro, un numero di punti proporzionalmente inferiore; nel caso di parità, ad entrambi i candidati verranno attribuiti 10 punti.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del criterio verrà utilizzata la banca dati SCOPUS aggiornata alla data di scadenza del bando.</p> <p>C1.2. Continuità della produzione scientifica nei dieci anni precedenti il bando: max punti 10.</p> <p>Verrà attribuito un punteggio pari al numero di anni nel decennio 2009-2018 in cui la produzione del candidato risulterà non inferiore a $0,5 M$ approssimato all'intero per difetto, essendo M il valore medio annuo di pubblicazioni nel decennio sopra specificato.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del criterio verrà utilizzata la banca dati SCOPUS.</p>	
C10	Responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi	max punti 3
	<p>Per ogni responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali, su tema pertinente al SC 09/C2: punti 1.</p> <p>Per ogni responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali, su tema pertinente al SC 09/C2: punti $1/4 = 0,25$.</p>	
C11	Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi	max punti 5
	<p>Per ogni partecipazione a progetti di ricerca internazionali, su tema pertinente al SC 09/C2: punti 0,5</p> <p>Per ogni partecipazione a progetti di ricerca nazionali, su tema pertinente al SC 09/C2: punti $0,5/4 = 0,125$</p>	
	Competenze linguistiche:	max


		punti 3
	Per certificazione B1, o equivalente, in corso di validità: punti 1,5	
	Per certificazione B2, o equivalente, o di livello superiore in corso di validità: punti 3.	
	In alternativa al criterio precedente: per ogni mese di attività di ricerca o didattica presso istituti esteri internazionali in Paesi anglofoni: punti 1.	

Alle ore 10:30 hanno termine i lavori della Commissione, che concorda di tornare a riunirsi, senza alcuna ulteriore formale convocazione, il giorno 09/04/2021, alle ore 09:00, sempre in modalità telematica.

Il presente verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente, corredato delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità, che ne costituiscono parte integrante, e delle dichiarazioni di concordanza, datate e sottoscritte dagli interessati, è trasmesso tempestivamente all'Ufficio Reclutamento dell'Università del Salento in formato pdf all'indirizzo del Responsabile della Procedura dott. Manfredi De Pascalis: reclutamento@unisalento.it ai fini della pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web d'Ateneo.

Prof. Giorgio Pagliarini

(Presidente)



Prof. Luca Antonio Tagliafico

(Componente)

Prof. Vincenzo Corrado

(Componente con funzioni di Segretario)



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. **Vincenzo Corrado**, componente della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva bandita con D.R. n. 329 del 07 maggio 2019 per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^a fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento, a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

1. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 e dall'art. 52 del Codice di procedura civile nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice e nei confronti dei candidati e di seguito riportate:

«Art. 51 - Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 - Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.»

2. di aver letto il Capo II del Codice Etico adottato dall'Università del Salento, ed in particolare gli articoli che seguono:

«Art. 11 - Conflitto di interessi

1. I docenti e il personale tecnico-amministrativo devono essere professionalmente leali nei confronti dell'Università e delle sue finalità.

2. Tale lealtà è compromessa dalla ricorrenza di un conflitto attuale o potenziale tra l'interesse privato, anche non economico, di un componente dell'Università e l'Università.

3. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università è quello che riguarda:

a) l'interesse immediato e diretto della persona in quanto componente dell'Università;

b) l'interesse di un coniuge, di un familiare fino al quarto grado, di un affine fino al secondo grado, di altra persona stabilmente convivente con un componente dell'Università;

c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università abbia un rapporto di impiego o commerciale;

d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o posseda una partecipazione finanziaria;

e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi per il componente dell'Università.

4. Il componente dell'Università che versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del comma 2, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni.

Art. 12 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università del Salento contrasta il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e impone ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro componente dell'Università di astenersi dall'adottare tali condotte e di riferire al Rettore eventuali condotte sospette.

2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizzano la propria autorevolezza, il proprio ruolo e la propria capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o su procedure di selezione, in particolare se riguardanti la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di figli, di familiari, di affini e di persone stabilmente conviventi.

3. In caso di progressione di carriera accademica si presume fino a prova contraria la ricorrenza di nepotismo:

a) se il soggetto favorito andrà a svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso dipartimento del raccomandante;

b) se vi sia coincidenza o affinità tra il settore scientifico disciplinare del soggetto favorito e quello del raccomandante.

4. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome

dell'Università, con i valori di onestà e di imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

5. In ogni caso sussiste l'obbligo di informare l'amministrazione qualora ad una selezione pubblica partecipi un coniuge, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado o altra persona stabilmente convivente di personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo dell'Università.

.....

Art. 16 – Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative

1. In tutte le valutazioni comparative per l'attribuzione di borse di studio, di dottorato o di postdottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo organico dell'Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione degli stessi articoli.

2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario.»

Ai sensi della Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017 e ai fini del predetto art. 51 c.p.c., viene di seguito riportata "l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato":

CANDIDATO:

Nessuno

Torino, 26 marzo 2021.

prof. Vincenzo Corrado



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. **Giorgio Pagliarini**, componente della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva bandita con D.R. n. 329 del 07 maggio 2019 per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^a fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento, a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

3. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 e dall'art. 52 del Codice di procedura civile nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice e nei confronti dei candidati e di seguito riportate:

«Art. 51 - Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 - Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.»

4. di aver letto il Capo II del Codice Etico adottato dall'Università del Salento, ed in particolare gli articoli che seguono:

«Art. 11 - Conflitto di interessi

1. *I docenti e il personale tecnico-amministrativo devono essere professionalmente leali nei confronti dell'Università e delle sue finalità.*

2. *Tale lealtà è compromessa dalla ricorrenza di un conflitto attuale o potenziale tra l'interesse privato, anche non economico, di un componente dell'Università e l'Università.*

3. *L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università è quello che riguarda:*

a) *l'interesse immediato e diretto della persona in quanto componente dell'Università;*

b) *l'interesse di un coniuge, di un familiare fino al quarto grado, di un affine fino al secondo grado, di altra persona stabilmente convivente con un componente dell'Università;*

c) *l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università abbia un rapporto di impiego o commerciale;*

d) *l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o posseda una partecipazione finanziaria;*

e) *l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi per il componente dell'Università.*

4. *Il componente dell'Università che versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del comma 2, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni.*

Art. 12 - Nepotismo e favoritismo

1. *L'Università del Salento contrasta il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e impone ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro componente dell'Università di astenersi dall'adottare tali condotte e di riferire al Rettore eventuali condotte sospette.*

2. *Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizzano la propria autorevolezza, il proprio ruolo e la propria capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o su procedure di selezione, in particolare se riguardanti la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di figli, di familiari, di affini e di persone stabilmente conviventi.*

3. *In caso di progressione di carriera accademica si presume fino a prova contraria la ricorrenza di nepotismo:*

a) *se il soggetto favorito andrà a svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso dipartimento del raccomandante;*

b) *se vi sia coincidenza o affinità tra il settore scientifico disciplinare del soggetto favorito e quello del raccomandante.*

4. *Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome*

dell'Università, con i valori di onestà e di imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

5. In ogni caso sussiste l'obbligo di informare l'amministrazione qualora ad una selezione pubblica partecipi un coniuge, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado o altra persona stabilmente convivente di personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo dell'Università.

.....

Art. 16 – Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative

1. In tutte le valutazioni comparative per l'attribuzione di borse di studio, di dottorato o di postdottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo organico dell'Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione degli stessi articoli.

2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario.»

Ai sensi della Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017 e ai fini del predetto art. 51 c.p.c., viene di seguito riportata "l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato":

CANDIDATO:

Nessuno

Parma, 26 marzo 2021.

prof. Giorgio Pagliarini



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. **Luca Antonio Tagliafico**, componente della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva bandita con D.R. n. 329 del 07 maggio 2019 per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^a fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento, a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

5. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 e dall'art. 52 del Codice di procedura civile nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice e nei confronti dei candidati e di seguito riportate:

«Art. 51 - Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 - Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.»

6. di aver letto il Capo II del Codice Etico adottato dall'Università del Salento, ed in particolare gli articoli che seguono:

«Art. 11 - Conflitto di interessi

1. I docenti e il personale tecnico-amministrativo devono essere professionalmente leali nei confronti dell'Università e delle sue finalità.

2. Tale lealtà è compromessa dalla ricorrenza di un conflitto attuale o potenziale tra l'interesse privato, anche non economico, di un componente dell'Università e l'Università.

3. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università è quello che riguarda:

a) l'interesse immediato e diretto della persona in quanto componente dell'Università;

b) l'interesse di un coniuge, di un familiare fino al quarto grado, di un affine fino al secondo grado, di altra persona stabilmente convivente con un componente dell'Università;

c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università abbia un rapporto di impiego o commerciale;

d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o posseda una partecipazione finanziaria;

e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi per il componente dell'Università.

4. Il componente dell'Università che versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del comma 2, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni.

Art. 12 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università del Salento contrasta il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e impone ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro componente dell'Università di astenersi dall'adottare tali condotte e di riferire al Rettore eventuali condotte sospette.

2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizzano la propria autorevolezza, il proprio ruolo e la propria capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o su procedure di selezione, in particolare se riguardanti la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di figli, di familiari, di affini e di persone stabilmente conviventi.

3. In caso di progressione di carriera accademica si presume fino a prova contraria la ricorrenza di nepotismo:

a) se il soggetto favorito andrà a svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso dipartimento del raccomandante;

b) se vi sia coincidenza o affinità tra il settore scientifico disciplinare del soggetto favorito e quello del raccomandante.

4. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome

dell'Università, con i valori di onestà e di imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

5. In ogni caso sussiste l'obbligo di informare l'amministrazione qualora ad una selezione pubblica partecipi un coniuge, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado o altra persona stabilmente convivente di personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo dell'Università.

.....

Art. 16 – Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative

1. In tutte le valutazioni comparative per l'attribuzione di borse di studio, di dottorato o di postdottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo organico dell'Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione degli stessi articoli.

2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario.»

Ai sensi della Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017 e ai fini del predetto art. 51 c.p.c., viene di seguito riportata "l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato":

CANDIDATO:

Nessuno

Genova, 26 marzo 2021.

prof. Luca Antonio Tagliafico

Procedura selettiva bandita con D.R. n. 329 del 07 maggio 2019 per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^a fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento - settore concorsuale 09/C2 "Fisica tecnica e ingegneria nucleare", settore scientifico disciplinare ING-IND/10 "Fisica tecnica industriale".

Esecuzione della Sentenza del TAR Puglia-sez. di Lecce n. 1214/2020.


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Vincenzo Corrado, componente con funzioni di segretario della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 89 in data 16/02/2021, per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^a fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università del Salento - settore concorsuale 09/C2 "Fisica tecnica e ingegneria nucleare", settore scientifico disciplinare ING-IND/10 "Fisica tecnica industriale", dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 26/03/2021.

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 in data 26/03/2021.

Torino, 26/03/2021

Firma



Procedura selettiva bandita con D.R. n. 329 del 07 maggio 2019 per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^a fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento - settore concorsuale 09/C2 "Fisica tecnica e ingegneria nucleare", settore scientifico disciplinare ING-IND/10 "Fisica tecnica industriale".

Esecuzione della Sentenza del TAR Puglia-sez. di Lecce n. 1214/2020.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Luca Antonio Tagliafico, componente della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 89 in data 16/02/2021, per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^a fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università del Salento - settore concorsuale 09/C2 "Fisica tecnica e ingegneria nucleare", settore scientifico disciplinare ING-IND/10 "Fisica tecnica industriale", dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 26/03/2021.

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 in data 26/03/2021.

Lecce, 26/03/2021

(Prof. Ing. Luca A. Tagliafico)
Luca Antonio Tagliafico
